

Informativa precontrattuale

Il presente documento, redatto ai sensi della normativa di riferimento, contiene importanti informazioni sui servizi di investimento e accessori offerti da Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. (di seguito, la “**SIM**”, la “**Società**” o l’“**Intermediario**”), nonché sugli investimenti in strumenti finanziari e sui relativi rischi, la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti, i costi e gli oneri connessi e la strategia di esecuzione.

Si invita, pertanto, il Cliente a leggere con attenzione il presente documento, unitamente a tutta la modulistica contrattuale, prima di sottoscrivere un contratto con la SIM.

INDICE

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU VONTOBEL WEALTH MANAGEMENT SIM S.P.A. E SUI SERVIZI OFFERTI.....	2
SEZIONE II - INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	6
SEZIONE III – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	7
SEZIONE IV – DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEI BENI DELLA CLIENTE	9
SEZIONE V - MISURE DI TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DEL CLIENTE	11
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO.....	12
SEZIONE VII – CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI	25
SEZIONE VIII – VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA/APPROPRIATEZZA.....	27
SEZIONE IX - INCENTIVI.....	29
SEZIONE X – INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEI POTENZIALI CLIENTI.....	31
SEZIONE XI – INFORMAZIONI SUI RECLAMI E LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE..	32

1. Denominazione e indirizzo della SIM

Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. ha sede legale in Milano, Via Santa Maria Segreta 7 (CAP 20123) e risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 10830850961 e R.E.A. MI - 2560302.

La Società appartiene al Gruppo Vontobel ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Vontobel Holding AG, ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.

La Società è altresì iscritta all'albo di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), sub numero 302, a seguito di delibera di iscrizione n. 21306 adottata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") il 18 marzo 2020.

2. Recapiti dell'autorità competente che ha autorizzato la SIM

Consob

Via G.B. Martini 3
00198 Roma
Telefono: +39 06 84771 (centralino)
Fax: +39 06 8417707

Sede secondaria operativa:
Via Broletto 7
20121 Milano (MI)
Telefono: +39 02 724201 (centralino)
Fax: +39 02 89010696

Sito internet: www.consob.it

3. Contatti della SIM

Telefono: 0039 02 124128701
Fax:
Indirizzo e-mail: moclienti.wmsim@vontobel.com

Sito internet: www.vontobel.com/it

4. Lingua di comunicazione tra il Cliente e la SIM

Il Cliente può comunicare con la SIM in lingua italiana.

5. Metodi di comunicazione tra la SIM e il Cliente

Le comunicazioni tra la SIM e il Cliente devono essere effettuate per iscritto a mezzo fax, posta elettronica o posta ordinaria.

Per quanto attiene alle modalità di trasmissione di ordini o istruzioni specifiche, il Cliente può utilizzare i seguenti mezzi:

- apposita modulistica disponibile presso la SIM;
- telefonata registrata, al numero comunicato in sede di sottoscrizione del contratto;
- a mezzo telefax al numero comunicato in sede di sottoscrizione del contratto;
- inviando copia della disposizione o dell'apposita modulistica firmata e scansionata a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del contratto.

Gli ordini e le istruzioni specifiche trasmesse dal Cliente con uno dei canali sopra indicati saranno accettati dalla SIM solo se il Cliente abbia acconsentito a comunicare tramite questi canali.

La SIM si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente, per alcune tipologie di ordini e disposizioni, di consegnare anche l'originale del documento sottoscritto dal Cliente.

Il Cliente prende atto e conferma che, per ragioni di sicurezza delle transazioni poste in essere, la SIM potrà richiedere una conferma usando lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente e che, in caso di mancato riscontro, non darà seguito alle citate disposizioni.

3/32 Gli ordini e/o le istruzioni specifiche possono essere inviati dalle ore 9 alle ore 17 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. L'ordine e/o l'istruzione specifica ricevuti dalla SIM oltre tale orario saranno considerati come ricevuti il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nell'ipotesi di trasmissione degli ordini e/o delle istruzioni specifiche tramite telefono, la SIM registra gli ordini su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la SIM registra le relative conversazioni telefoniche. L'ordine si intende conferito alla data e nell'ora in cui la conversazione è avvenuta.

In relazione alla ricezione e trasmissione degli ordini dei Clienti e alla consulenza in materia di investimenti, la SIM informa il Cliente che le conversazioni telefoniche e le comunicazioni telefoniche e/o elettroniche che danno luogo o che possono dare luogo a operazioni (anche laddove l'operazione poi non sia effettivamente conclusa) nella prestazione di tali servizi sono registrate. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente, per un periodo di sette anni.

Inoltre, la SIM registra su supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con i Clienti. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:

- data e ora degli incontri;
- luogo di svolgimento degli incontri;
- identità dei partecipanti;
- promotore degli incontri;
- informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.

Una volta conferiti, gli ordini possono essere revocati secondo le medesime modalità di cui sopra dal Cliente solo se non ancora eseguiti dalla SIM o dall'intermediario negoziatore.

Alla SIM non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione degli ordini o delle revoche che sia dovuta all'inosservanza da parte del Cliente delle modalità di conferimento degli ordini o delle revoche di cui alla presente sezione.

6. Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Per l'offerta fuori sede, la SIM deve avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che operano in conformità con quanto previsto e consentito ai sensi dell'art. 31 del TUF.

L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse della SIM. La SIM che conferisce l'incarico al consulente finanziario è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi, anche qualora tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I consulenti finanziari che operano per la SIM sono iscritti all'Albo previsto ai sensi dell'art. 31 TUF.

Al momento del primo contatto con il cliente o con il potenziale cliente, il consulente finanziario deve consegnare allo stesso copia dell'informativa di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari") riportato nella Sezione D della presente informativa.

7. Attività autorizzate

La SIM è autorizzata dalla Consob alla prestazione dei seguenti servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF (i "Servizi di Investimento"), con detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela:

- gestione di portafogli (il "Servizio di Gestione");
- consulenza in materia di investimenti (il "Servizio di Consulenza");
- ricezione e trasmissione di ordini ("Servizio di RTO"); e
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (il "Servizio di Collocamento").

7.1 Servizio di Gestione

Il Servizio di Gestione consiste nell'attività di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un apposito mandato conferito dal Cliente. Il Servizio di Gestione è prestato previa: (i) stipula del mandato di gestione; e (ii) conferimento del patrimonio da gestire da parte del Cliente.

Mediante la stipula del mandato, il Cliente ha facoltà di scegliere una o più Linee di Gestione tra quelle offerte dalla SIM. Il conferimento iniziale del patrimonio da gestire non può essere inferiore al minimo previsto con riferimento alla singola Linea di Gestione prescelta dal Cliente. Durante il periodo di esecuzione del mandato, il Cliente può attivare e/o modificare una o più Linee di Gestione [mediante indicazione scritta/attraverso la sottoscrizione di idonea documentazione]. La SIM eseguirà tali istruzioni dopo averne verificato l'adeguatezza. In caso di richiesta di modifica di Linea di Gestione, al Cliente potrebbe essere richiesta un'integrazione del conferimento del patrimonio qualora il valore della disponibilità in denaro e degli strumenti finanziari presenti nella Linea oggetto di dismissione non sia almeno pari al conferimento minimo richiesto per l'attivazione della nuova Linea di Gestione prescelta.

4/32 La SIM, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente prima della sottoscrizione del contratto, valuta l'adeguatezza ai sensi della normativa applicabile. La SIM non può, in ogni caso, effettuare operazioni che non siano adeguate per il Cliente. La valutazione di adeguatezza espressa dalla SIM tiene in considerazione le diverse gestioni (o "linee") offerte all'Investitore che si differenziano in base alle caratteristiche e al grado di rischio.

Nella prestazione del Servizio di Gestione la SIM assume quindi decisioni per conto del Cliente circa l'impiego del patrimonio conferito in gestione, fermo restando che ogni operazione effettuata dalla SIM nell'ambito di tale Servizio di Investimento è compiuta a rischio del Cliente e che la prestazione del Servizio di Gestione non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti.

Con riferimento alle seguenti informazioni aggiuntive relative alla prestazione del Servizio di Gestione:

- metodo di valutazione e raffronto basato sugli obiettivi di investimento del Cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente, in modo da consentire allo stesso di valutarne l'esecuzione;
- informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente;
- tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- descrizione del parametro di riferimento o altro indicatore al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente;
- obiettivi di gestione, livello del rischio entro il quale la SIM può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

si rinvia a quanto espressamente indicato nel contratto e nei relativi allegati.

La SIM, nel rispetto della normativa vigente, si riserva la facoltà di delegare, con apposito contratto scritto, a terzi autorizzati allo svolgimento del Servizio di Gestione, l'esecuzione dell'incarico di gestione, anche con riferimento all'intero patrimonio conferito in gestione.

Le modalità di prestazione del Servizio di Investimento sono dettagliate nel relativo contratto.

7.2 Servizio di Consulenza

Per Servizio di Consulenza si intende la prestazione al Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della SIM, di una o più raccomandazioni personalizzate, riguardo ad una o più operazioni aventi ad oggetto un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente stesso.

Al fine di prestare raccomandazioni adeguate, la SIM ottiene dal Cliente informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite, ed agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

La SIM ha l'obbligo di consigliare al Cliente solo operazioni che siano a lui adeguate.

Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la SIM fornisce al Cliente al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Qualora ai fini dell'effettuazione della transazione venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, la SIM potrà fornire tale dichiarazione al Cliente, su supporto durevole, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:

- il Cliente abbia prestato il proprio consenso; e
- la SIM abbia dato al Cliente la possibilità di ritardare l'esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.

Le raccomandazioni personalizzate rese dalla SIM nella prestazione del Servizio di Consulenza costituiscono consigli che il Cliente è libero di seguire o meno. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è, pertanto, di esclusiva competenza del Cliente che valuterà, a propria ed esclusiva discrezione, se darvi o meno esecuzione. Le decisioni operative eventualmente conseguenti alle raccomandazioni fornite dalla SIM sono effettuate dal Cliente con sua piena autonomia decisionale e a suo esclusivo rischio.

Le obbligazioni assunte dalla SIM nei confronti del Cliente nell'ambito del Servizio di Consulenza sono obbligazioni di mezzi e non di risultato; pertanto la SIM non garantisce alcuno specifico risultato legato ai consigli o alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati delle stesse prodotte. Inoltre, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della SIM per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.

Il Servizio di Consulenza non comporta alcuna garanzia che il valore del patrimonio investito dal Cliente e degli investimenti effettuati si incrementi ovvero si mantenga invariato.

[La SIM svolgerà comunque una verifica dell'adeguatezza degli investimenti effettuati dal Cliente su base annuale.]

Le modalità di prestazione del Servizio di Investimento sono dettagliate nel relativo contratto.

5/32 7.3 Servizio di RTO

Il Servizio di RTO consiste nell'attività di ricezione e trasmissione di ordini, nonché nell'attività di messa in contatto di due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra i medesimi (mediazione).

Il Servizio di RTO è prestato dalla SIM in abbinamento al Servizio di Consulenza.

Il Servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini del Cliente aventi a oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati.

La SIM trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, secondo quanto previsto dalla propria "Strategia di trasmissione degli ordini". Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SIM sarà tenuta ad attenersi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Le istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente possono pregiudicare le misure previste nella "Strategia di trasmissione degli ordini" della SIM, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Nella prestazione del Servizio di RTO, la SIM adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per il cliente (c.d. *best execution*) ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/565 (il "**Regolamento Delegato**").

Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, la SIM assicurerà la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all'investimento.

La SIM ha in ogni caso la facoltà di rifiutare un ordine dandone immediata comunicazione al Cliente, con illustrazione delle relative ragioni. In particolare, la SIM si riserva la facoltà di rifiutare gli ordini aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 100-bis del TUF.

La SIM informerà prontamente il Cliente di ogni cambio della propria "Strategia di trasmissione degli ordini".

Le modalità di prestazione del Servizio di Investimento sono dettagliate nel relativo contratto.

7.4 Servizio di Collocamento

Il Servizio di Collocamento si sostanzia nella presentazione e offerta da parte della SIM di strumenti/prodotti finanziari, principalmente di quote di OICR; le società emittenti di tali strumenti/prodotti finanziari sono responsabili per la redazione dei documenti contrattuali di detti strumenti/prodotti offerti in collocamento dalla SIM.

Il Servizio di Collocamento è prestato in abbinamento al Servizio di Consulenza.

Il Servizio presuppone l'esistenza fra la SIM e le società emittenti gli strumenti finanziari di un'apposita convenzione di collocamento e/o di distribuzione

Le modalità di prestazione del Servizio di Investimento sono dettagliate nel relativo contratto.

7.5 Deposito e sub-deposito dei beni del Cliente

La SIM è autorizzata alla detenzione dei beni del Cliente: pertanto, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, se riceve in deposito i beni del Cliente, è tenuta a depositarli (disponibilità liquide) o sub-depositarli (strumenti finanziari) presso soggetti terzi. La SIM è altresì abilitata a disporre dei conti di deposito intestati al Cliente. Ai sensi della normativa applicabile, le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale è rimessa alla SIM, sono adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura del Cliente e, più in generale, esse sono idonee a salvaguardare i diritti del Cliente sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'Intermediario).

Per maggiori dettagli si rinvia alla successiva sezione IV.

Le commissioni e le spese massime applicate al Cliente per la prestazione dei Servizi di Investimento e accessori e, in particolare, i compensi, i costi, le spese e gli altri oneri connessi alla prestazione dei Servizi, comprendenti:

- il corrispettivo totale che il Cliente deve pagare in relazione al Servizio, comprese tutte le competenze, le commissioni (quelle applicate dall'Intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente), gli oneri, le spese connesse, nonché le imposte che sono pagate tramite la SIM; o, alternativamente,
- i criteri per la relativa determinazione;

sono indicate negli allegati al contratto relativo ai Servizi.

Copia di tale contratto è sempre disponibile al Cliente che, in qualsiasi momento, può richiedere alla SIM di riceverne gratuitamente copia o, comunque, di prendere visione di tali documenti prima della sottoscrizione.

Nell'ambito della propria libertà negoziale la SIM può concordare con il Cliente le commissioni e le spese applicabili ai diversi Servizi. La diversità delle commissioni può dipendere da vari fattori, sia oggettivi sia soggettivi, che la SIM può definire in trattative personali con il Cliente, rispettando criteri commerciali ed equitativi, oltre che assicurando la tutela del miglior interesse del Cliente.

Prima dell'esecuzione di un'operazione, la SIM presenta in forma aggregata quanto segue:

- tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla SIM o da altre parti, qualora il Cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il Servizio o i Servizi di Investimento e/o servizi accessori prestati al Cliente;
- tutti i costi e gli oneri connessi associati agli strumenti finanziari.

Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al Servizio e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al Cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. I pagamenti di terzi ricevuti dalla SIM in connessione con il Servizio fornito al Cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.

Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, la SIM fornisce l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. La SIM fornisce inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.

L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al Servizio di Investimento o accessorio fornito si applica nelle situazioni seguenti:

- quando la SIM raccomanda o offre in vendita strumenti finanziari al Cliente; oppure
- quando la SIM è tenuta, ai sensi della normativa applicabile, a fornire al Cliente un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti.

Se la SIM non raccomanda o offre in vendita uno strumento finanziario al Cliente o non è tenuta a fornirgli un KID/KIID ai sensi della normativa applicabile informa il Cliente di tutti i costi e oneri relativi al Servizio di Investimento e/o accessorio prestato.

Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, la SIM utilizza costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, la SIM esegue stime ragionevoli di tali costi.

La SIM, qualora abbia raccomandato o offerto in vendita al Cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante un anno, gli fornisce annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai Servizi di Investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.

La SIM può scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei Servizi di Investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate al Cliente.

La SIM fornisce al Cliente un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di Servizi di Investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. La SIM provvede a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:

- l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;
- l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
- l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.

La SIM, quando distribuisce quote di OICR o PRIIPs informa il Cliente degli altri costi e oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIPs, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di Servizi di Investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.

La SIM informa il Cliente della possibilità che in futuro emergano altri costi per il Cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse al Servizio, che non sono pagati tramite la SIM o imposti da essa.

La SIM invia al Cliente, su supporto durevole, il rendiconto dei Servizi prestati secondo le modalità e i termini indicati nelle condizioni contrattuali, in conformità alla normativa vigente.

Servizio di Gestione

Nella prestazione del Servizio di Gestione, la SIM fornisce, su supporto durevole, al Cliente il rendiconto periodico: almeno a cadenza mensile, se le Condizioni Contrattuali autorizzano un portafoglio caratterizzato da effetto leva;

- a cadenza trimestrale, salvo per il caso in cui la SIM fornisce al Cliente l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio e dove il Cliente può accedere facilmente;
- a cadenza almeno annuale, se il Cliente sceglie di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, nei limiti previsti dalla normativa applicabile. In tale caso, la SIM fornisce prontamente al Cliente, all'atto di esecuzione dell'operazione, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su supporto durevole. La SIM invia una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni relative all'esecuzione (quali, a titolo esemplificativo, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, quantitativo, prezzo unitario e corrispettivo totale) entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SIM riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma (tale previsione non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto).

Nell'ambito del Servizio di Gestione, la SIM informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Servizio di Consulenza

Quando presta il Servizio di Consulenza, la SIM fornisce al Cliente su supporto durevole, prima di prestare la raccomandazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

La SIM, ove abbia informato il Cliente che effettuerà la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari, fornisce al Cliente rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Servizio di RTO e Collocamento

Nella prestazione del Servizio di RTO e del Servizio di Collocamento, la SIM:

- fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
- invia al Cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SIM riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo (tale previsione non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un diverso soggetto); e
- su richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato dell'ordine, anche utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Deposito e sub-deposito dei beni del Cliente

La SIM che detiene un conto del Cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

La SIM invia al Cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Il rendiconto delle attività dei clienti include le informazioni seguenti:

- 8/32
- i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
 - una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MIFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
 - una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
 - il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla SIM con la massima diligenza possibile

Il rendiconto periodico sulle attività del Cliente non è fornito quando la SIM dà al Cliente accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il Cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui strumenti finanziari o fondi.

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dei Clienti oggetto dei Servizi di Investimento possono essere depositati presso la SIM. La SIM deposita le disponibilità liquide e sub-deposita gli strumenti finanziari presso terzi, ferma restando la responsabilità della SIM per qualsiasi atto o omissione dei terzi depositari/sub-depositari.

Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei Clienti. Le evidenze, relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di Servizi, indicano i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Nelle evidenze devono essere indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza del Cliente:

- la data dell'operazione avente ad oggetto gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide;
- la data del regolamento previsto dal contratto; e
- la data dell'effettivo regolamento.

La SIM aggiorna le evidenze in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le evidenze sono regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere - con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la SIM.

La SIM evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la SIM presta particolare cura affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni realizzate per conto di differenti clienti o per conto della SIM. Pertanto, ove le disponibilità liquide sui conti dei singoli clienti siano insufficienti, la SIM non può in nessun caso utilizzare le disponibilità liquide di altri clienti.

La SIM monitora periodicamente l'attività svolta dai depositari e sub-depositari al fine di monitorare l'efficienza e l'affidabilità dei servizi da questi prestati.

Deposito disponibilità liquide

Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione, la SIM deposita le disponibilità liquide ricevute dal Cliente presso una banca, in conti intestati alla SIM, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, distinti dai conti della SIM.

Sub-deposito strumenti finanziari

Ferma restando la responsabilità della SIM nei confronti del Cliente, la SIM può sub-depositare gli strumenti finanziari relativi ai Servizi presso depositari abilitati o organismi di deposito centralizzato. In tale ipotesi, le evidenze indicano:

- i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari;
- l'eventuale appartenenza dei sub-depositari al gruppo; e
- la nazionalità dei sub-depositari.

Presso i sub-depositari, gli strumenti finanziari relativi ai Servizi sono tenuti in conti intestati alla SIM, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, distinti dai conti intestati alla SIM presso i medesimi sub-depositari.

La SIM conserva presso i propri uffici i contratti stipulati con i sub-depositari.

Selezione dei depositari e dei sub-depositari e monitoraggio

La SIM seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.

La SIM monitora periodicamente l'attività svolta dai depositari e dai sub-depositari al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Nel caso di insolvenza del terzo depositario/sub-depositario, la possibilità per il Cliente di rientrare in possesso delle proprie disponibilità liquide e/o dei propri strumenti finanziari potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il terzo depositario/sub-depositario, nonché dagli orientamenti degli organi e delle autorità ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del terzo depositario/sub-depositario.

Possibilità che gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in un "conto omnibus" e rischi connessi

Gli strumenti finanziari del Cliente possono essere sub-depositati presso terzi in un "conto omnibus" intestato alla SIM, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

10/32 L'immissione degli strumenti di pertinenza del Cliente in un conto "omnibus" potrebbe comportare il rischio di confusione del patrimonio del Cliente rispetto a quello della SIM e degli altri clienti. Al fine di prevenire tale rischio, la SIM istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti detenuti per ciascun cliente, con indicazione del sub-depositario dei beni medesimi.

Possibilità che i conti presso i quali sono depositate le disponibilità liquide o sub-depositati gli strumenti finanziari del Cliente siano aperti presso depositari/sub-depositari soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario e misura in cui i diritti del Cliente relativi a tali disponibilità liquide/strumenti finanziari possano essere influenzati

La SIM informa il Cliente che i suoi diritti possono essere influenzati nel caso in cui i conti presso i quali sono depositate le disponibilità liquide o sub-depositati gli strumenti finanziari siano aperti presso depositari/sub-depositari soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario.

L'ordinamento extracomunitario potrebbe, infatti, prevedere un differente grado di tutela del depositante (e, in definitiva, del Cliente) nel caso di *default* del depositario/sub-depositario. A titolo esemplificativo, l'ordinamento giuridico extracomunitario potrebbe:

- non prevedere in capo al depositario/sub-depositario misure che assicurino la separatezza patrimoniale tra i beni di sua proprietà e i beni di proprietà dei depositanti; e/o
- consentire azioni esecutive dei creditori del depositario/sub-depositario a valere sui beni di proprietà dei depositanti.

La SIM può sub-depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso soggetti insediati in Paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto alla SIM di sub-depositarli presso quei soggetti; o
- la natura degli strumenti finanziari o dei Servizi connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Esistenza e termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'Intermediario, il depositario o il sub-depositario vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle disponibilità liquide del Cliente o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.

I crediti vantati dalla SIM nei confronti del Cliente hanno privilegio sugli strumenti finanziari del Cliente in conformità al combinato disposto degli artt. 2756, commi 2° e 3° e 2761, commi 3° e 4°, Codice Civile. Nella sua qualità di mandatario, la SIM ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dalle operazioni eseguite per conto del Cliente, con precedenza sul Cliente e sui creditori del Cliente, ai sensi dell'art. 1721 Codice Civile.

La SIM vieta compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei singoli Clienti.

Obblighi e responsabilità in capo alla SIM nell'ipotesi di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del Cliente.

Previo consenso del Cliente (da esprimersi in forma scritta nell'ipotesi di cliente al dettaglio), la SIM può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari dei Clienti.

Nel contratto, la SIM indica le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in "conti omnibus", l'utilizzo da parte della SIM degli strumenti nell'interesse proprio SIM o di terzi (quale, ad esempio, nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- acquisizione, da parte della SIM, del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto "omnibus" (acquisizione del preventivo consenso non obbligatoria nel caso di "conti omnibus" intestati esclusivamente a clienti professionali); o
- adozione, da parte della SIM, di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente che ha conferito il consenso (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio).

Depositi dormienti

Qualora il conto non venga movimentato per un periodo pari a dieci anni, la SIM è tenuta, ai sensi della normativa applicabile, a conferire i beni giacenti in apposito fondo gestito dallo Stato. La SIM procederà ad avvisare il cliente, se reperibile, preventivamente, al fine di permettere allo stesso di movimentare il conto prima di procedere al conferimento dei beni e all'estinzione del rapporto stesso.

La SIM aderisce al Fondo nazionale di garanzia istituito ai sensi della normativa applicabile e riconosciuto quale "sistema di indennizzo" (il "**Fondo**").

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della SIM, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della SIM, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della SIM o di altre società del gruppo di appartenenza della SIM, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della SIM o di altre società del gruppo di appartenenza della SIM, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della SIM, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli Investitori entro i limiti di importo e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'intervento del Fondo è subordinato all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa di fallimento o della sentenza di omologazione del concordato preventivo dell'Intermediario.

Il Cliente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile può inviare l'istanza di indennizzo al Fondo, corredata dalla documentazione richiesta. Le istanze di indennizzo e i documenti devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo dell'Intermediario, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga del Fondo stesso. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli intermediari aderenti.

Per ulteriori dettagli sui termini e sulle modalità di indennizzo, si invita il Cliente a consultare il sito internet del Fondo www.fondonazionaledigaranzia.it.

Oltre a quelle sotto riportate, specifiche informazioni potranno essere contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei Servizi di Investimento prescelti dal Cliente.

AVVERTENZE GENERALI

Il Cliente deve considerare che l'investimento in strumenti finanziari è di per sé molto rischioso. Tutti gli investimenti in strumenti finanziari, infatti, sono contraddistinti dal rischio di perdita anche totale del capitale investito (ad es. per default dell'emittente).

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, il Cliente deve quindi informarsi presso la SIM sulla natura e i rischi dei Servizi di Investimento che intende richiedere e/o delle operazioni che si accinge a compiere. Il Cliente deve richiedere un Servizio o concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione o richiedere un Servizio, una volta apprezzato il suo grado rischio, il Cliente e l'Intermediario devono valutare se l'investimento è idoneo per il Cliente.

Se, peraltro, l'investimento viene suggerito dalla SIM nell'ambito del Servizio di Consulenza o viene effettuato per conto del Cliente nell'ambito del Servizio di Gestione (salvo che si tratti di istruzioni del Cliente), la SIM dovrà valutare se tale investimento è adeguato per il Cliente, con riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai Servizi di Investimento e agli strumenti finanziari offerti dalla SIM, ovvero nei quali il patrimonio del Cliente conferito in gestione può essere investito al fine di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del Cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

1. Strumenti finanziari - descrizione generale

Gli strumenti finanziari trattati nell'ambito dei Servizi di Investimento o servizi accessori presenti nei confronti della clientela, possono essere raggruppati – ancorché solo in linea generale e tendenziale, e fatte salve le specifiche caratteristiche dei singoli strumenti – nelle seguenti macro-classi:

- (i) titoli di capitale e similari;
- (ii) titoli di debito e similari;
- (iii) titoli di stato;
- (iv) OICR;
- (v) strumenti finanziari derivati;
- (vi) depositi strutturati.

Si riporta di seguito una descrizione generale della natura dei singoli strumenti finanziari trattati.

(i) Titoli di capitale e similari

L'acquisto di titoli di capitale comporta, in capo all'acquirente: (i) l'acquisizione dello *status* di socio della società emittente; e (ii) la partecipazione al rischio imprenditoriale. Di seguito sono descritte le principali categorie di titoli di capitale:

- a) **Azioni**: sono titoli che rappresentano la frazione minima e indivisibile di partecipazione al capitale sociale. Le azioni sono emesse dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni e dalle società cooperative per azioni. Ogni azione è un titolo distinto, autonomo e di identico valore, che attribuisce al suo possessore un complesso di diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso e diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo e diritto di rimborso). Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo ma consente l'emissione di categorie speciali di azioni, caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto (azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato o subordinato, etc.). Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa disciplina dei diritti economico-patrimoniali ad esse associati. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.
- b) **Strumenti finanziari partecipativi**: sono titoli emessi dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni e dalle società cooperative per azioni a favore di soci o di terzi, a fronte di apporti di diverso tipo, inclusi apporti di opera o servizi (Art. 2346 c.c.), ovvero a favore dei prestatori di lavoro delle suddette società (Art. 2349 c.c.).

13/32 Tali titoli sono forniti di diritti economico-patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso però il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titoli di capitale possono essere destinati a clienti al dettaglio (c.d. retail) che abbiano l'esigenza di investire in tali titoli nonché un profilo adeguato all'investimento; in considerazione della loro complessità e rischiosità, alcuni titoli di capitale risultano possono risultare più adatti a clientela con elevato profilo di rischio o professionale.

(ii) Titoli di debito e similari

L'acquisto di titoli di debito comporta, in capo all'acquirente: (i) l'acquisizione dello *status* di finanziatore della società o dell'ente emittente; (ii) il diritto di percepire periodicamente gli interessi previsti nel regolamento dell'emissione; e (iii) il diritto al rimborso del capitale prestato, alla data di scadenza.

I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale e, in particolare, dalle azioni, perché, mentre queste ultime assicurano al titolare il diritto di partecipazione ai fatti societari e un dividendo che è subordinato alla presenza di utili, i primi attribuiscono al titolare un diritto di credito che deve comunque essere soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio. Di seguito sono descritte le principali categorie di titoli di debito:

- a) **Obbligazioni:** sono titoli di debito negoziabili (nominativi o al portatore), rappresentativi di frazioni di uguale valore nominale di un'operazione di finanziamento a scopo di mutuo. Il sottoscrittore dell'obbligazione versa alla società emittente una somma di denaro che produce interessi e viene restituita ad una scadenza prefissata. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (*zero coupon*). L'ammontare degli interessi può essere fisso (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile, in relazione, tra l'altro, all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).
- b) **Euro-obbligazioni:** sono titoli obbligazionari e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposti l'emittente e/o collocati in due o più Stati.
- c) **Obbligazioni strutturate:** sono titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione sono connessi all'evoluzione di alcuni parametri di mercato quali, a titolo esemplificativo, gli indici azionari, i tassi di cambio o l'andamento dei tassi di interesse. Tali titoli obbligazionari presentano, nella maggior parte dei casi, due distinte componenti di remunerazione: (i) una parte garantita; e (ii) una parte indicizzata, in forme anche complesse, ai parametri di mercato di riferimento.
- d) **Obbligazioni convertibili:** sono obbligazioni che riconoscono ai titolari la facoltà di ottenere, nei tempi e con le modalità prefissate al tempo dell'emissione, la conversione delle stesse in azioni della società emittente o di un'altra società.
- e) **Obbligazioni bancarie garantite:** sono titoli di debito emessi da banche o da altri intermediari nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ipotecari, fondiari e crediti nei confronti della P.A., effettuate in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli. I crediti e i titoli acquistati e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati a garantire il soddisfacimento dei diritti di credito dei titolari di tali obbligazioni.
- f) **Obbligazioni subordinate:** sono titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). Proprio per questo motivo i titoli subordinati dovrebbero rendere più di un'obbligazione non subordinata dello stesso emittente con simili caratteristiche.
- g) **Altri titoli di debito:** sono titoli, diversi dalle obbligazioni, rappresentativi di prestiti concessi dall'investitore all'emittente, il quale si impegna al rimborso secondo termini e modalità prestabilite.
- h) **Asset backed securities (ABS):** sono titoli di debito emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari. Diversamente dalle obbligazioni, negli ABS il pagamento degli interessi e il rimborso a scadenza sono strettamente correlati alle somme incassate dai crediti ceduti. Le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti devono essere destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi.

I titoli di debito e similari possono essere destinati a clienti al dettaglio (c.d. retail) che abbiano l'esigenza di investire in tali titoli nonché un profilo adeguato all'investimento; tuttavia, alcuni tipi di obbligazioni (quali, titoli strutturati, subordinati, ABS), in considerazione della loro complessità e rischiosità, possono risultare più adatti a clientela con elevato profilo di rischio o professionale.

(iii) Titoli di Stato

Si tratta di particolari tipologie di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, dagli Enti territoriali e dagli Enti pubblici economici che hanno la necessità di reperire fondi al fine di finanziare i propri programmi di spesa. Di seguito sono descritte le principali categorie di titoli emessi dallo Stato italiano:

- a) **Buoni Ordinari del Tesoro (BOT):** sono titoli obbligazionari zero-coupon a breve termine (durata da 3 a 12 mesi)

- 14/32
- b) emessi dallo Stato per provvedere alla copertura del fabbisogno statale.
 - b) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): sono titoli obbligazionari emessi dallo Stato a medio o lungo termine (durata da 3 a più di 30 anni). Gli interessi sono pagati semestralmente.
 - c) Certificati di credito del Tesoro (CCT): sono titoli obbligazionari a tasso variabile emessi dallo Stato con durata di 7 anni. Gli interessi sono corrisposti con cedole semestrali indicizzate al rendimento dei BOT. Sulla remunerazione incide anche lo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo corrisposto.
 - d) Certificati del Tesoro zero-coupon (CTZ): sono titoli privi di cedola, con durata pari a 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo corrisposto.

I titoli di Stato possono essere destinati a tutti i clienti che abbiano l'esigenza di investire in tali titoli nonché un profilo adeguato all'investimento.

(iv) Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Si tratta di organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio il cui patrimonio è raccolto tra gli investitori mediante l'emissione di quote o azioni e investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base ad una politica di investimento predeterminata. Di seguito sono descritte le principali categorie di OICR:

- a) OICR italiani: sono i fondi comuni d'investimento, le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le Società di investimento a capitale fisso (SICAF).
- b) OICR aperto: l'OICR i cui partecipanti hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote del fondo o delle azioni di SICAV secondo le modalità previste nel regolamento, nello statuto e nella documentazione di offerta dell'OICR.
- c) OICR chiuso: l'OICR diverso da quello aperto.
- d) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
- e) OICR alternativo italiano: il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.
- f) Exchange Traded Fund (ETF): fondi comuni quotati in borsa che replicano l'andamento degli indici di mercato. Si tratta di prodotti che forniscono agli investitori gli strumenti di diversificazione del portafoglio tipici dei fondi comuni ma che, al contempo, sono molto liquidi essendo negoziati su mercati regolamentati.

Gli OICR possono essere destinati a clienti al dettaglio (c.d. retail) che abbiano l'esigenza di investire in tali strumenti nonché un profilo adeguato all'investimento; tuttavia, alcuni tipi di OICR (quali, OICR chiusi, alternativi), in considerazione della loro complessità e rischiosità, possono risultare più adatti a clientela con elevato profilo di rischio o professionale.

(v) Strumenti finanziari derivati

Si tratta di strumenti finanziari il cui valore deriva dall'andamento di un'altra attività o dal verificarsi di un evento futuro osservabile oggettivamente. L'attività o l'evento dedotti nello strumento costituiscono il c.d. "sottostante". Gli strumenti finanziari derivati sono principalmente utilizzati per finalità di riduzione del rischio (finalità di copertura) o per assunzione di un rischio volto al conseguimento di un profitto (finalità speculativa).

Tali strumenti possono essere negoziati all'interno di mercati regolamentati o fuori da tali mercati (derivati negoziati *over the counter*). Di seguito sono descritte le principali categorie di strumenti finanziari derivati:

- a) Exchange traded commodities (ETC): sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento in uno dei seguenti sottostanti: (i) materie prime per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; e (ii) contratti, anche derivati, collegati alle attività sub (i) per le quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.
- b) Warrant: sono strumenti finanziari derivati che conferiscono al detentore la facoltà di sottoscrivere, di acquistare o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un corrispettivo.
- c) Covered Warrant: sono strumenti finanziari derivati, diversi dai *warrant*, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.
- d) Certificates: per *certificates* si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai *covered warrant*.

- 15/32
- e) **Futures:** è un contratto in forza del quale una parte si impegna ad acquistare o vendere, ad una scadenza prefissata, un certo quantitativo di attività sottostante ad un prezzo predefinito.
 - f) **Opzione call:** è uno strumento finanziario derivato in base al quale l'investitore acquista il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un determinato sottostante a un dato prezzo d'esercizio. Al fine di acquisire tale diritto, l'acquirente paga una somma detta "premio".
 - g) **Opzione put:** è uno strumento finanziario derivato in base al quale l'investitore acquista il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un determinato sottostante a un dato prezzo d'esercizio. Al fine di acquisire tale diritto, l'acquirente paga una somma detta "premio".
 - h) **Swaps:** sono strumenti finanziari derivati in cui le parti prevedono di scambiarsi flussi finanziari calcolati con un criterio prestabilito e in date prefissate. La tipologia di swap più diffusa è l'*interest rate swap*, che prevede lo scambio di interessi calcolati in base ad un determinato ammontare prefissato chiamato nozionale.

I derivati, in considerazione della loro complessità e rischiosità, possono risultare più adatti a clientela al dettaglio (c.d. retail) con elevato profilo di rischio o a clientela professionale.

(vi) Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I depositi strutturati, in considerazione della loro complessità e rischiosità, possono risultare più adatti a clientela al dettaglio (c.d. retail) con elevato profilo di rischio o a clientela professionale.

2. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

La presente Sezione fornisce le informazioni di base sui principali rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari. Ulteriori dettagliate informazioni sui rischi di operazioni su specifici strumenti finanziari, necessarie per consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate, saranno fornite al Cliente al momento della richiesta di conferire l'ordine di operare in strumenti e prodotti finanziari. Per comprendere il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato; e
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando *titoli di capitale* si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: (i) diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione); e (ii) diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso)
- b) acquistando *titoli di debito* si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

16/32 A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente; il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il *rischio specifico* e il *rischio generico*.

Il *rischio specifico* dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il *rischio sistematico* rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il *rischio generico* per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il *rischio generico dei titoli di debito* (vedi il successivo punto) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. La vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei *titoli di capitale* riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai *titoli di debito*, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali titoli garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso e, in particolare, il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello espresso dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare il proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di Organismi di Investimento

17/32 Collettivo del Risparmio (OICR). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori nelle diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni "aperti", ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'Investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota. Tale valore si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore (per l'Investitore italiano la divisa tipica di riferimento è l'Euro), al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (ad es. l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

Denaro e valori depositati

L'Investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza e di inadempienza dell'Intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario, nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza e di inadempienza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'Intermediario. Per le informazioni su commissioni e altri oneri si rinvia alla Sezione II del presente documento. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Rischi di sostenibilità (Regolamento UE 2019/2088, c.d. Regolamento SFDR)

In conformità alle disposizioni del Regolamento SFDR in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, in relazione ai servizi di investimento offerti alla clientela, la Società, in linea con l'approccio implementato dal Gruppo Vontobel, e salvo che il cliente richieda diversamente, considera, nell'ambito del proprio processo di investimento, i rischi di sostenibilità degli strumenti finanziari. Tali elementi vengono esaminati nel rispetto delle disposizioni definite dalla Group Policy in materia di rischi sulla sostenibilità. Con particolare riferimento al servizio di gestione patrimoniale, qualora vengano sottoscritte linee di investimento caratterizzate da un'ampia diversificazione, i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti del prodotto non sono ritenuti rilevanti. Con riferimento al servizio di consulenza, i rischi sopra menzionati sono oggetto di valutazione quando forniamo raccomandazioni di investimento. Per maggiori dettagli ed informazioni relativi ai principi ed all'approccio adottato da Vontobel in materia di sostenibilità, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.vontobel.com/it-int/su-vontobel/responsabilita/principi-e-direttive/>.

18/32 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli Investitori. In particolare, l'Investitore dovrebbe valutare il rischio legato all'adozione di operazioni e schemi di investimento ammessi nei mercati esteri e nei relativi Paesi ma differenti da quelli riconosciuti o imposti dall'ordinamento italiano o europeo (a titolo esemplificativo, si pensi alla mancanza dell'utilizzo di banche depositarie da parte di alcuni *hedge fund off-shore*). Andranno considerati anche una serie di altri rischi legati a determinati mercati esteri quali l'instabilità politica, l'elevata volatilità, rischi di espropriazione, particolari discipline fiscali, nonché l'ipotesi di costi aggiuntivi (per regolamento delle operazioni e scarsa trasparenza regolamentare).

L'Investitore deve altresì considerare che, in tali casi, l'autorità di vigilanza sulla SIM sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

Prima di richiedere alla SIM di effettuare operazioni su tali mercati, l'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti in tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*) per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'Investitore dovrebbe informarsi presso il proprio Intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore o risultare parzialmente eseguiti nel caso in cui i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli Intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati rispetto a quelle eseguite in mercati organizzati.**

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

3. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari "derivati"

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'Investitore, è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi **necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.** Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'Investitore e la SIM devono valutare se l'investimento è appropriato per l'Investitore, con particolare riferimento alla esperienza di quest'ultimo nel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Se, peraltro, l'operazione viene suggerita dalla SIM nell'ambito del Servizio di Consulenza o viene effettuata per conto del Cliente nell'ambito del Servizio di Gestione (salvo che si tratti di istruzioni del Cliente) la SIM dovrà valutare con il Cliente se tale operazione è adeguata per l'Investitore, non solo con riferimento alla esperienza di quest'ultimo nel campo degli investimenti in strumenti finanziari ma anche alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite ed ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

(i) **Futures**

19/32 L'effetto «leva»

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'Intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso in cui i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

(ii) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio, più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso in cui l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

(iii) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi:

Termini e condizioni contrattuali

L'Investitore deve informarsi presso il proprio Intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

20/32 In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *Clearing House*, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di liquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali es. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficile il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

(iv) **Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps**

Gli Intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'Intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficile o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo nonché valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni potrebbero poi risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dalla SIM a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa poiché la SIM non risponde dell'insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

(v) **Exchange Traded Commodities**

Gli *Exchange Traded Commodities* (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente (*Special Purpose Vehicle*) in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento della commodity sottostante. In particolare, gli ETC fisici o *physically-backed* sono ETC garantiti da materie prime depositate presso i *caveau* di una banca incaricata dall'emittente, perciò il loro valore è strettamente legato all'andamento del prezzo *spot* della materia prima eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest'ultima sia diversa dalla divisa europea.

21/32 Per gli ETC non fisici il rischio specifico è relativo ai rischi controparte, cioè il rischio dell'emittente che ha strutturato l'ETC tramite "swap" o altro strumento derivato, e il rischio della controparte con cui lo stesso emittente ha sottoscritto il contratto derivato stesso.

Per gli ETC fisici, invece, la separazione del patrimonio dell'emittente dal deposito di materie prime presso il *caveau* della banca incaricata, garantisce l'impossibilità di qualsiasi azione dei creditori dell'emittente.

4. La rischiosità di una Linea di Gestione

Il Servizio di Gestione consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'Investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del Servizio di Gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della Linea di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'Investitore può orientare la rischiosità del Servizio di Gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le "caratteristiche" di una Linea di Gestione e sono riportati nell'apposito contratto con l'Investitore. La rischiosità effettiva della Linea di Gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'Intermediario che, seppure destinate a rimanere entro i limiti contrattuali pattuiti, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

La SIM indica il grado di rischio di ciascuna Linea di Gestione. L'Investitore deve informarsi approfonditamente presso la SIM sulle caratteristiche e sul grado di rischio della Linea di Gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della Linea di Gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta, nonché dopo aver letto attentamente la presente Informativa Pre-contrattuale ed averne compreso ed assimilato il contenuto.

In particolare, prima di concludere il contratto, l'Investitore e l'Intermediario devono valutare se le caratteristiche della Linea di Gestione sono adeguate per il Cliente, con particolare riferimento alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite agli obiettivi d'investimento, inclusa la tolleranza al rischio ed alla esperienza e conoscenza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio di quest'ultimo.

Le caratteristiche di rischio di una Linea di Gestione tendono a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui è previsto l'investimento tenendo anche conto della quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una Linea di Gestione che prevede l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio avrà caratteristiche di rischio simili: al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della Linea di Gestione sarà diversa e più elevata.

La rischiosità di una Linea di Gestione attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Gli strumenti finanziari inseribili nella Linea di Gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

La leva finanziaria

Nella prestazione del Servizio di Gestione, salvo specifica disposizione scritta del Cliente, - che sia comunque compatibile con le caratteristiche della Linea di Gestione - non è consentito l'utilizzo della **leva finanziaria**. In tal caso, nel contratto relativo al Servizio di Gestione è indicata la misura massima della leva finanziaria della Linea di Gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

La leva finanziaria misura quante volte può essere incrementato il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in Gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta quindi un aumento della rischiosità della Linea di Gestione.

Per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della Linea di Gestione. Gli intermediari possono incrementare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla Linea di Gestione).

- 22/32 Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con la SIM l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
- indicare nel Contratto di Gestione la soglia delle perdite al raggiungimento della quale l'Intermediario è tenuto a darne informazione al Cliente stesso;
 - comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nei patrimoni gestiti possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
 - **comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della SIM.**

5. L'investimento in prodotti illiquidi

Nel 2009 la Consob, ha pubblicato la Comunicazione n. 9019104/09 avente a oggetto "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti illiquidi" nella quale ha individuato una serie di presidi in ordine alla distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari per i quali sussistono per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita ("Prodotti Illiquidi").

L'acquisto di Prodotti Illiquidi comporta pertanto per il cliente l'assunzione di maggiori rischi rispetto a quelli connessi a prodotti di facile smobilizzo e con un valore di mercato facilmente determinabile in qualsiasi momento.

La Consob ha così raccomandato agli intermediari che, come la SIM, hanno deciso di inserire dei Prodotti Illiquidi nel proprio catalogo titoli, di adottare con riferimento a tali strumenti, certe misure volte, tra l'altro, a incrementare il set informativo a disposizione della clientela, e a migliorare le misure di controllo in relazione alla verifica dell'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti.

I Prodotti Illiquidi sono una categoria trasversale che può potenzialmente riguardare quasi tutte le categorie di strumenti finanziarie descritte nel presente documento e distribuite o consigliate dalla SIM.

6. L'investimento in prodotti complessi

Nel 2014 la Consob, ha pubblicato la Comunicazione n. 0097996/14 avente a oggetto la "Distribuzione di prodotti complessi ai clienti *retail*" nella quale ha individuato una serie di prodotti qualificati come a complessità molto elevata ("Prodotti Complessi"). A tal proposito, la Consob ha raccomandato agli intermediari, qualora decidano di inserire tali prodotti nel loro catalogo titoli, di adottare certi presidi e di evitare di consigliare o vendere ai clienti al dettaglio talune tipologie di siffatti prodotti.

Seguendo le più recenti indicazioni fornite dalla Consob e dall'ESMA (l'Autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari), un prodotto, per essere considerato come complesso dovrebbe presentare almeno una delle seguenti caratteristiche: (a) rientrare nella nozione di "prodotto derivato" finanziario o incorporare una componente derivativa; (b) prevedere un rendimento basato sulla combinazione di diverse variabili o calcolato mediante l'utilizzo di complesse formule matematiche; (c) presentare rischi di liquidità o prevedere barriere all'uscita o l'obbligo per il cliente di sostenere dei costi in ipotesi di dismissione dell'investimento prima della scadenza prevista per lo stesso; (d) disporre un rendimento correlato alle performance di attività o valori il cui andamento non è facilmente conoscibile od osservabile attraverso i dati di mercato; (e) prevedere l'impiego di elementi opzionali relativi a uno o più fattori di rischio; (f) stabilire l'applicazione di limiti o condizioni all'obbligo dell'emittente di restituire il capitale investito o contemplare forme di garanzia del capitale soggette a particolari restrizioni; (g) consentire che le caratteristiche del prodotto possano mutare in presenza di date condizioni in modo da determinarne la conversione o trasformazione in un prodotto diverso da quello originariamente acquistato dall'investitore oppure da comportare la diminuzione del valore nominale del prodotto stesso; (h) prevedere l'applicazione di meccanismi di amplificazione delle performance dell'investimento rispetto all'importo versato dal cliente.

I Prodotti Complessi pertanto comprendono prodotti con una struttura finanziaria o contrattuale articolata generalmente di non immediata comprensione per gli investitori al dettaglio. L'investimento in Prodotti Complessi comporta, di norma, maggiori rischi per l'investitore poiché livelli elevati di complessità espongono i risparmiatori a maggiori difficoltà nell'assumere consapevoli scelte di investimento e, di conseguenza, possono diminuire la capacità degli stessi di comprendere fino in fondo le caratteristiche, i rischi e i costi delle operazioni compiute.

La nozione di Prodotti Complessi comprende una serie di strumenti finanziari trattati nell'ambito dei servizi di investimento o servizi accessori forniti alla clientela da parte della Società e descritti all'interno del presente documento. Si osserva sin da ora che la SIM ha deciso di non distribuire o consigliare alla clientela al dettaglio quegli strumenti complessi inseriti dalla Consob nella c.d. *black list*.

7. L'investimento in prodotti soggetti a bail-in o ad altre forme di conversione/decurtazione ai sensi dei d. lgs 180 e 181 del 2015

Con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.

L'obiettivo della direttiva BRRD consiste nel creare strumenti comuni a livello europeo di risoluzione delle crisi degli intermediari, volti a ridurre l'impatto del loro dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, evitando di far ricadere l'intero costo di tali insolvenze sulle spalle dei contribuenti. L'intervento pubblico è infatti previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

La BRRD, ai fini sopra descritti, concede alle autorità di risoluzione, ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d'Italia, poteri e strumenti per pianificare la gestione delle crisi degli intermediari, intervenire per tempo anche prima della completa manifestazione della crisi e gestire al meglio la fase di risoluzione.

In caso si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario ai sensi della BRRD, la Banca d'Italia dispone:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando ciò non sia sufficiente, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Rientrano tra le misure di risoluzione a disposizione della Banca d'Italia i seguenti strumenti

- vendita di una parte dell'attività ad un acquirente privato;
- trasferimento temporaneo delle attività e passività ad un'entità (cd. "entità ponte") costituita e gestita dalle Autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferimento delle attività deteriorate ad una "bad bank" (entità la cui attività principale è la gestione della liquidazione in tempi ragionevoli);
- applicazione del "bail-in".

Il "bail-in" è uno strumento di risoluzione che la Banca d'Italia può utilizzare disponendo la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione ed a mantenere la fiducia del mercato. Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In caso di "bail-in", l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori (e pertanto anche dagli obbligazionisti dell'intermediario) secondo la seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo il seguente ordine:
 - a) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) quali ad esempio titoli azionari;
 - b) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. strumenti Additional Tier 1);
 - c) strumenti di capitale di classe 2 (strumenti Tier 2) incluse le obbligazioni subordinate;
 - d) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - e) obbligazioni non subordinate (senior) e depositi interbancari e delle grandi imprese;
 - f) depositi delle persone fisiche piccole e medie imprese (per le parti eccedente l'importo di € 100.000).
- 2) una volta assorbite le perdite si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine sopra indicato.

È inoltre previsto dalla disciplina in esame che talune passività, tra cui, i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a euro 100.000) e le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti, siano completamente escluse dall'ambito di applicazione e non possano essere né svalutate né convertite in capitale.

Per maggiori informazioni inerenti il "bail-in": www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca).

Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già emessi e già in possesso degli investitori, ancorché emessi prima della data di entrata in vigore di tale strumento: 1° gennaio 2016.

La disciplina prevista dalla BRRD incrementa pertanto la rischiosità dei seguenti strumenti finanziari:

- titoli emessi e contratti derivati stipulati da Banche e SIM con sede legale in Italia;
- titoli emessi e contratti derivati stipulati da Banche e imprese di investimento con sede legale nell'Unione europea;
- titoli emessi e contratti derivati stipulati da Banche e imprese di investimento con sede in un paese terzo e succursale nell'UE.

- 24/32 Con riferimento agli strumenti appena elencati (al cui interno vi rientrano, tra gli altri, le azioni e le obbligazioni), infatti, le Autorità di risoluzione, al verificarsi di una potenziale crisi degli intermediari di cui sopra, hanno il potere di riduzione, con possibile azzeramento del loro valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività. Inoltre, le stesse hanno la facoltà di cancellare le obbligazioni emesse dagli intermediari soggetti a risoluzione e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
- Si osserva, infine, che nel 2015 la Consob, ha pubblicato la Comunicazione n. 0090439/15 avente a oggetto "Decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2016 di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Prestazione dei servizi di investimento, nonché dei servizi accessori". Con tale documento la Consob ha richiesto agli intermediari di (i) fornire agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d'investimento; e (ii) riconsiderare le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e di appropriatezza al fine di valutare l'eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in corso.



Informazioni riguardanti la classificazione dei Clienti

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi Servizio di Investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dalla SIM e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La SIM può classificare i Clienti quali:

- “*Cliente professionale*” è il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-*sexies* del TUF.
- “*Controparte qualificata*” è il Cliente che possiede il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e che, pertanto, necessita del livello di protezione più basso quando la SIM presta nei suoi confronti il Servizio di Collocamento o il Servizio di RTO. In tale ambito, rientrano nella definizione, tra le altre, le banche, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, le fondazioni bancarie.
- “*Cliente al dettaglio*” è il Cliente che non sia “cliente professionale” o “controparte qualificata”.

Classificazione iniziale

La SIM, prima di procedere alla prestazione dei Servizi, sottopone al Cliente il questionario di profilatura e, successivamente, gli comunica la classificazione assegnata.

Variazione della classificazione su richiesta del cliente o su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dalla SIM al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della SIM che su richiesta del cliente. La SIM su propria iniziativa può trattare come cliente al dettaglio il cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto di richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla SIM, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta di variazione può essere relativa ad uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali). In particolare, il cliente può richiedere di mutare la propria classificazione nei termini seguenti:

- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta del cliente è rimesso alla valutazione discrezionale della SIM.

La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela, riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste dalla normativa a favore dei clienti al dettaglio, che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali:

- le previsioni normative indicate dagli artt. 30 e 30-bis del TUF in merito all’offerta fuori sede.
- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni nei contratti relativi ai servizi di investimento (art. 37, comma 3, ed art. 38 del Regolamento Intermediari);
- dichiarazione di adeguatezza della consulenza prestata, resa su supporto durevole prima che la transazione sia effettuata (art. 41 Regolamento Intermediari);
- in caso di pratiche di vendita abbinata adeguata descrizione degli accordi o dei pacchetti di servizi aggregati (art. 44, comma 2, Regolamento Intermediari);
- maggior rigore nell’adempimento dell’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente con particolare riferimento ai costi dell’operazione (art. 47, comma 3, Regolamento Intermediari);
- in caso di gestione di portafogli e di valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari l’intermediario fornisce una dichiarazione aggiornata che indica i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente (art. 60 Regolamento Intermediari).

- In aggiunta, la SIM potrà legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi di investimento, che un cliente professionale possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazioni raccomandate o alla gestione di portafoglio.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta, previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali, è consentita solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la SIM può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che la SIM deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere classificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla SIM.

In ogni caso spetta al cliente professionale informare l'intermediario di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua classificazione; l'intermediario adotterà misure appropriate ove constatasse che il cliente non soddisfa più le condizioni per essere trattato come cliente professionale.

La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione, se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

1. La valutazione di adeguatezza

La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la SIM verifica che:

- le operazioni realizzate nel contesto della prestazione del Servizio di Consulenza e del Servizio di Gestione corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- il Cliente abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Considerato che il Servizio di RTO e il Servizio di Collocamento vengono offerti in abbinamento al Servizio di Consulenza, anch'essi saranno soggetti alla valutazione di adeguatezza (salvo quanto di seguito previsto). In aggiunta, al fine di porre il Cliente in condizione di mantenere la coerenza degli investimenti rispetto al proprio profilo, la SIM effettua la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dal Cliente di sua iniziativa nell'ambito della prestazione del Servizio di RTO e di Collocamento ed eseguite per il tramite della SIM.

Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza e del Servizio di Gestione a un Cliente professionale, la SIM potrà legittimamente presumere che tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza a un cliente professionale di diritto, la SIM potrà legittimamente presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

La SIM è tenuta ad astenersi da qualsiasi operazione che non risulti adeguata al profilo di rischio del Cliente e in qualunque caso in cui le informazioni dallo stesso fornite non siano sufficienti per procedere alla valutazione di adeguatezza.

2. Scopo e modalità

Lo scopo della valutazione di adeguatezza è quello di consentire alla SIM di agire nel migliore interesse del Cliente grazie alle informazioni fornite dal Cliente stesso.

Onde consentire la realizzazione di tale processo di valutazione, il Cliente è tenuto a fornire alla SIM le informazioni necessarie in merito:

- alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o servizio;
- alla situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite;
- agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Quanto alle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del cliente, le informazioni che la SIM è tenuta a raccogliere riguardano:

- i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale tali operazioni sono state realizzate;
- il livello di istruzione ed alcuni dati riguardo alla professione del cliente (tipo di occupazione, settore di appartenenza e durata del rapporto).

Quanto alle informazioni relative alla situazione finanziaria, le informazioni che il Cliente deve fornire includono, ove pertinenti, i dati sulla fonte e la consistenza del proprio reddito, regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e impegni finanziari regolari.

Quanto alle informazioni relative agli obiettivi di investimento, la SIM deve acquisire i dati relativi al periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.

Al fine di raccogliere tali informazioni, la SIM sottopone al cliente un apposito Questionario di Profilatura che il Cliente deve compilare e sottoscrivere, prima della sottoscrizione del contratto, periodicamente come verrà richiesto dalla SIM e, in ogni caso, ogni volta che intervenga una modifica sostanziale delle informazioni precedentemente fornite e può procedere a colloqui diretti finalizzati a ottenere maggiori chiarimenti.

Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate e, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la SIM circa il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La SIM è esonerata dall'obbligo di fornire le raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca, alla stessa SIM, le informazioni necessarie per poter svolgere la propria attività.

28/32 3. Iniziativa cliente e operazione “non adeguate”

Qualora la SIM valuti come “non adeguata” un’operazione richiesta ad iniziativa del Cliente stesso, la SIM indica al Cliente la non adeguatezza e sconsiglia l’operazione.

Laddove il Cliente intenda comunque dar corso all’operazione, trova applicazione il meno tutelante regime della valutazione di appropriatezza e il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente il proprio intendimento di dare comunque corso all’operazione con indicazione espressa che l’operazione non viene realizzata a fronte della fornitura da parte della SIM del Servizio di Consulenza e dando atto della valutazione di non adeguatezza effettuata dalla SIM e della relativa avvertenza ricevuta dalla stessa.

4. La valutazione di appropriatezza

La valutazione di appropriatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la SIM si limita a verificare che il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

Qualora la SIM reputi che l’operazione richiesta dal Cliente non sia appropriata per il suo profilo di rischio, ne dà comunicazione al Cliente tramite supporto duraturo o tramite telefonata registrata. Qualora il Cliente voglia comunque dare corso all’operazione, dovrà confermare alla SIM tale volontà, tramite supporto duraturo o telefonata registrata, facendo espresso riferimento alla valutazione di non appropriatezza fornita dalla SIM e alla relativa avvertenza ricevuta. La SIM è tenuta ad avvertire il cliente in qualunque caso reputi che un’operazione non risulti appropriata per il profilo di rischio del cliente e in qualunque caso in cui le informazioni dallo stesso fornite non siano sufficienti per procedere alla valutazione di appropriatezza.

In conformità alla normativa, la SIM può pagare o percepire un onorario o una commissione o fornire o ricevere benefici non monetari in relazione alla prestazione di un Servizio da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona operante per suo conto, se i pagamenti o i benefici:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del Servizio fornito al Cliente, ovvero:
 - sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il Cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
 - la prestazione del Servizio di Consulenza e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la SIM;
 - la prestazione del Servizio di Consulenza in combinazione o con l'offerta al Cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale; o
 - l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze del Cliente, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la SIM, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al Cliente di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari; e
 - non offrono vantaggi diretti alla SIM beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il Cliente; e
 - sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il Cliente in relazione a un incentivo continuativo; e
- non pregiudichino il rispetto del dovere della SIM di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

I pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di Servizi, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della SIM di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente Sezione.

In relazione a pagamenti o benefici ricevuti da o pagati a terzi, la SIM informa il Cliente in merito a quanto segue:

- prima della prestazione del Servizio, fornisce al Cliente l'informazione in merito all'esistenza, alla natura e all'importo dei pagamenti o benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, al metodo di calcolo di tale importo, in modo completo, accurato e comprensibile. Laddove applicabile, la SIM informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al Cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del Servizio. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dalla SIM in relazione al Servizio prestato a un Cliente sono quantificati e indicati separatamente;
- laddove la SIM non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbia comunicato al Cliente il metodo di calcolo di tale importo, fornisce inoltre al Cliente le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post; e
- almeno una volta all'anno, a patto che riceva incentivi (continuativi) in relazione ai Servizi, informa il Cliente su base individuale in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico.

Quando presta il Servizio di Gestione, la SIM restituisce al Cliente eventuali onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione ai Servizi prestati a tale Cliente non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento. Qualsiasi onorario, commissione o beneficio monetario ricevuto da terzi in relazione alla prestazione del Servizio di Gestione è trasferito in toto al Cliente.

La SIM stabilisce e attua una politica per assicurare che onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del Servizio di Gestione siano assegnati e trasferiti a ogni singolo Cliente.

La SIM informa il Cliente sugli onorari, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti, ad esempio attraverso relazioni informative periodiche fornite al Cliente.

La SIM, nell'ambito del Servizio di Gestione, non accetta benefici non monetari che non costituiscono benefici non monetari minori accettabili (vale a dire, (i) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente, (ii)

30/32 materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; (iii) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento; (iv) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui al punto (iii); (v) altri benefici non monetari minori che uno Stato membro consideri atti a migliorare la qualità del servizio prestato a un cliente e, tenuto conto del livello totale dei benefici forniti da una singola entità o gruppo di entità, che siano di una portata e natura tale per cui sia improbabile che pregiudichino l'osservanza del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del Cliente). La comunicazione dei benefici non monetari minori è effettuata prima della prestazione del Servizio di Gestione. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico.

Il Cliente prende atto che la SIM ha attualmente in essere e in ogni caso potrà concludere in futuro con terzi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, accordi aventi ad oggetto: (i) il versamento da parte della SIM di compensi o commissioni; (ii) la percezione da parte della SIM di compensi o commissioni; (iii) la fornitura da parte della SIM di prestazioni non monetarie; e/o (iv) la ricezione da parte della SIM di prestazioni non monetarie (. La SIM farà in modo che tali compensi e commissioni siano volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolino l'adempimento da parte dell'Intermediario medesimo dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

Ricerca

La SIM seleziona prodotti per i suoi servizi di gestione patrimoniale e consulenza d'investimento sulla base di ricerche condotte internamente e da fornitori esterni selezionati. La prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alla SIM non potrà costituire un incentivo in quanto la SIM ha scelto di sostenere il costo della Ricerca con risorse proprie

SEZIONE X – INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente, informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare, il Consulente Finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - la situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite;
 - gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
- deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti precedenti l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il Consulente Finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
- assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti sopra indicati;
- strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

SEZIONE XI – INFORMAZIONI SUI RECLAMI E LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla SIM relativamente alla prestazione dei Servizi di Investimento. Il Cliente invia il reclamo alla SIM a mezzo PEC o tramite posta ordinaria indirizzata a:

Vontobel Wealth Management SIM S.p.A.

Via Santa Maria Segreta 7/9 – 20123

Milano, Italia

vontobelwm@legalmail.it

La SIM è tenuta a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 giorni per iscritto.

Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la SIM abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

relative alla violazione da parte della SIM degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;

inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;

che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro;

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute nel Contratto. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della SIM e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo www.acf.consob.it.

Il Cliente può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ai Contratti in oggetto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la suddetta procedura di mediazione.

Il Cliente può richiedere alla SIM ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione contattando il numero 02-124128703.